

## Casi giurisprudenziali in materia di tutela dei programmi per elaboratore

Claudio Di Cocco

1

## I programmi per elaboratore

- Direttiva 91/250/CEE (sostituita con direttiva 2009/24/CE), recepita in Italia con D.Lgs. 518/1992.
- **Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna** sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (art. 1, l.d.a.).

2

## I programmi per elaboratore

Art. 2 l.d.a.

In particolare sono comprese nella protezione:

[...]

8) i programmi per elaboratore, **in qualsiasi forma espressi** purché **originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore**. Restano **esclusi** dalla tutela accordata dalla presente legge le **idee e i principi** che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue **interfacce**. Il termine programma comprende anche **il materiale preparatorio** per la progettazione del programma stesso;

[...]

## I programmi per elaboratore

E' possibile estendere ai programmi per elaboratore la normativa in tema di diritto d'autore "in quanto opere dell'ingegno che appartengono alle scienze e si esprimono in linguaggio tecnico-convenzionale concettualmente parificato all'alfabeto o alle sette note".

**(Cassazione, 24 novembre 1986).**

## I programmi per elaboratore

I programmi per elaboratore possono essere ritenuti vere e proprie opere dell'ingegno, quindi tutelabili in sede giudiziale, solo quando rappresentino il risultato di uno sforzo creativo caratterizzato da un apporto nuovo nel campo informatico o quando esprimano soluzioni originali ai problemi di elaborazione dei dati.

(Cassazione, 6 febbraio 1987).

## I programmi per elaboratore

Si pone anche per i programmi per elaboratore la necessità di stabilire se l'opera (ossia il programma) sia o meno frutto di un'elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, ma con due importanti precisazioni: che la creatività e l'originalità sussistono anche qualora l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti; e che la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione.

(Cass. civ. Sez. I, 12-01-2007, n. 581).

## Caso I

- **CAIO** è una società che sviluppa software analitici. Nel corso di un periodo di 35 anni, essa ha sviluppato un insieme integrato di programmi informatici che consente agli utenti di effettuare un'ampia gamma di operazioni di elaborazione e di analisi dei dati, in particolare **analisi statistiche** (in prosieguo: il «sistema CAIO»).
- Il componente centrale del sistema CAIO, denominato «Base CAIO», permette agli utenti di **scrivere ed eseguire le loro applicazioni** (dette altresì «script») al fine di adattare il sistema CAIO per il trattamento dei loro dati.
- Siffatti script sono scritti in un **linguaggio noto come linguaggio CAIO** (in prosieguo: il «linguaggio CAIO»).
- La **WWW** si è resa conto della potenziale esistenza di una domanda di mercato per un software alternativo in grado di eseguire applicazioni scritte in linguaggio CAIO. La WWW ha pertanto creato il «ZZZSystem», concepito per emulare molte delle funzionalità dei moduli CAIO nel modo più accurato possibile, vale a dire cercando di garantire, con minime eccezioni, che i medesimi input generassero gli stessi output. Ciò avrebbe consentito agli utenti del sistema CAIO di poter utilizzare in «ZZZSystem» gli script che essi avevano sviluppato per un impiego con il sistema CAIO.

## Segue: Caso I

- Non è dimostrato che la WWW, per far ciò, abbia avuto accesso al codice sorgente dei moduli CAIO, che essa abbia copiato una parte qualsiasi del testo di tale codice oppure abbia copiato una qualsiasi parte della concezione strutturale di detto codice.
- CAIO ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Esso addebita principalmente alla WWW:
  - di avere copiato i manuali per il sistema CAIO pubblicati da CAIO nel creare il «ZZZSystem», violando in tal modo i suoi diritti d'autore su detti manuali;
  - di avere, così facendo, indirettamente copiato i programmi per elaboratore che comprendono i moduli CAIO e pertanto violato i suoi diritti d'autore su tali moduli;
  - di avere utilizzato una versione del sistema CAIO nota come «Learning Edition», in violazione dei termini della corrispondente licenza e dei relativi contratti, nonché dei diritti d'autore su tale versione, e
  - di avere violato i diritti d'autore sui manuali del sistema CAIO nel creare il proprio manuale.

## Segue: Caso I

La Corte dichiara:

- 1) L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che **non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore** e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva **né la funzionalità di un programma siffatto né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell'ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni.**
- 2) L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che **colui che ha ottenuto su licenza una copia di un programma** per elaboratore può, **senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento** di detto programma **al fine di determinare le idee e i principi** su cui si basa ogni elemento di tale programma, **allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all'utilizzazione del programma** e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore sul programma di cui trattasi.

## Segue: Caso I

- 3) L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che la **riproduzione, in un programma per elaboratore o in un manuale d'uso** di tale programma, di **taluni elementi descritti nel manuale d'uso** di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d'autore **può costituire una violazione del diritto d'autore** su **quest'ultimo manuale** qualora – circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare – tale riproduzione costituisca l'espressione della creazione intellettuale propria dell'autore del manuale d'uso del programma per elaboratore **protetto dal diritto d'autore.**

## **Segue: Caso I**

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA  
UE (Grande Sezione), causa C-406/10,  
sentenza del 2 maggio 2012, SAS Institute  
Inc. contro World Programming Ltd.